



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.03.2020

Info/30/03.20/Milleproroghe: tra le misure il differimento termini per il deposito temporaneo delle macerie

<p>IL DL MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE: PROROGA DELLE DEROGHE AL TEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE</p>

Sulla G.U. n. 51 (Supplemento ordinario n. 10/L) del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*.

Il decreto-legge, ampiamente modificato e integrato durante l'esame alla Camera, prevede norme di particolare interesse in materia finanziaria e di organizzazione amministrativa, tra le quali evidenziamo:

- **articolo 15, comma 7-sexies**, introdotto durante l'esame **in sede referente**, prevede il **differimento al 31 dicembre 2020 dei termini** (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste **per il deposito temporaneo delle macerie** derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori in questione;
- articolo 42-bis dispone che, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina;

- dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le piccole imprese, e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. È, poi, domanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele gradualali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura.
- articolo 11-quater prevede aiuti alle grandi aziende che versano in situazioni di crisi con proroga della cassa integrazione con stanziamento di 19 milioni nel 2020;
- articolo 12, comma 3 dispone la proroga: dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;

In allegato il testo della Legge di conversione